

REGOLAMENTO (CE) N. 862/2004 DEL CONSIGLIO**del 29 aprile 2004**

**che adegua il regolamento (CE) n. 2888/2000 del Parlamento europeo
e del Consiglio nel settore dei trasporti in seguito
all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia,
della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea¹ (in seguito denominato "trattato di adesione"), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti sui quali si fonda l'Unione europea² (in seguito denominato "atto di adesione"), in particolare l'articolo 57, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

¹ GU L 236 del 23.9.2003, pag. 17.

² GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.

considerando quanto segue:

Per taluni atti che restano validi anche dopo il 1° maggio 2004 e richiedono adattamenti in conseguenza dell'adesione, gli adattamenti necessari non sono stati contemplati nell'atto di adesione oppure sono stati contemplati, ma sono necessari ulteriori adattamenti. Tutti questi adattamenti devono essere adottati prima dell'adesione per entrare in vigore dalla data di adesione.

A norma dell'articolo 57, paragrafo 2 dell'atto di adesione, tali adattamenti devono essere adottati dal Consiglio in tutti i casi in cui il Consiglio ha adottato l'atto iniziale da solo o con il Parlamento europeo.

Il regolamento (CE) n. 2888/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, relativo alla ripartizione delle autorizzazioni per la circolazione degli automezzi pesanti in Svizzera¹, dovrebbe essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati del regolamento (CE) n. 2888/2000 sono sostituiti dal testo di cui all'allegato.

¹ GU L 336 del 30.12.2000, pag. 9.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore subordinatamente e contemporaneamente all'entrata in vigore in vigore del trattato di adesione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 2004.

Per il Consiglio
Il presidente
M. McDOWELL

ALLEGATO**"ALLEGATO I****Tabella di ripartizione delle autorizzazioni per "veicoli a pieno carico"**

La Commissione ripartisce le autorizzazioni per "veicoli a pieno carico" tra gli Stati membri come segue:

Stato membro	%
Belgio	6,9
Danimarca	1,4
Germania	25
Grecia	0,9
Spagna	2
Francia	15
Irlanda	0,85
Italia	24
Lussemburgo	1,45
Paesi Bassi	8,9
Austria	8
Portogallo	0,7
Finlandia	0,8
Svezia	0,75
Regno Unito	3,35
Totale:	100 %

Il numero totale di autorizzazioni da assegnare ammonta a 300 000 per il 2001 e il 2002 e a 400 000 per il 2003 e il 2004.

Per il periodo 1 gennaio 2004 - 31 dicembre 2004 la Commissione ripartirà tra gli Stati membri 10 000 autorizzazioni aggiuntive per "veicoli a pieno carico" come segue:

Stato membro	Numero di autorizzazioni
Repubblica ceca	3 164
Estonia	440
Cipro	66
Lettonia	132
Lituania	308
Ungheria	1 934
Malta	352
Polonia	2 109
Slovenia	1 055
Slovacchia	440
Totale	10 000

ALLEGATO II

Tabella di ripartizione delle autorizzazioni per "veicoli a vuoto"

La Commissione ripartisce le autorizzazioni per "veicoli a vuoto" tra gli Stati membri come segue:

Autorizzazioni per "veicoli a vuoto" disponibili ogni anno	
Stato membro	2001 – 2004
Belgio	14 067
Danimarca	1 310
Germania	50 612
Grecia	5 285
Spagna	1 500
Francia	16 126
Irlanda	220
Italia	93 012
Lussemburgo	3 130
Paesi Bassi	21 517
Austria	2 183
Portogallo	192
Finlandia	867
Svezia	381
Regno Unito	9 598
Totale:	220 000

Per il periodo 1 gennaio 2004 - 31 dicembre 2004 la Commissione ripartirà tra gli Stati membri 5 500 autorizzazioni aggiuntive per "veicoli a vuoto" come segue:

Stato membro	Numero di autorizzazioni
Repubblica ceca	1 741
Estonia	242
Cipro	36
Lettonia	73
Lituania	169
Ungheria	1 064
Malta	193
Polonia	1 160
Slovenia	580
Slovacchia	242
Totale	5 500

ALLEGATO III

Metodo di calcolo per la ripartizione delle autorizzazioni

Le ripartizioni di cui agli allegati I e II si effettuano secondo il metodo seguente:

1. Stati membri dell'UE-15

Autorizzazioni per "veicoli a pieno carico"

Inizialmente a ciascuno Stato membro è assegnato un contingente di base di 1 500 autorizzazioni.

In seguito le autorizzazioni rimanenti sono ripartite equamente sulla base di criteri relativi al traffico di transito ed al traffico bilaterale.

Tale risultato è leggermente adattato per tenere conto della situazione geografica specifica di taluni Stati membri.

Traffico bilaterale

Le autorizzazioni sono ripartite in funzione della quota di ciascuno Stato membro nel traffico bilaterale da e per la Svizzera.

Traffico di transito

Il numero di autorizzazioni attribuite ad ogni Stato membro è proporzionale al numero di chilometri supplementari percorsi dagli automezzi pesanti immatricolati in ciascuno Stato membro lungo la direttrice transalpina nord-sud dovute ai limiti di peso attualmente vigenti in Svizzera.

Il chilometraggio di deviazione è pari alla differenza tra il percorso effettivo dei viaggi transalpini e il percorso più breve attraverso la Svizzera. Al percorso attraverso la Svizzera sono aggiunti 60 chilometri per tener conto dei tempi di attesa in frontiera e delle condizioni del traffico.

Se ad uno Stato membro spettano, secondo il metodo sopra descritto, meno di 200 autorizzazioni, è stabilita allo stesso una quota di 200 autorizzazioni.

Autorizzazioni per "veicoli a vuoto"

Le autorizzazioni per "veicoli a vuoto" sono distribuite sulla base della quota dei veicoli immatricolati in ciascuno Stato membro sul totale del traffico di transito attraverso la Svizzera con veicoli di peso a pieno carico compreso fra 7,5 e 28 tonnellate.

2. Nuovi Stati membri

Autorizzazioni per "veicoli a pieno carico"

Gli Stati membri che hanno concluso accordi bilaterali con la Svizzera (Repubblica ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia e Slovenia) ricevono un numero di autorizzazioni almeno pari a quello che avrebbero ricevuto in forza degli accordi bilaterali per il periodo 1 maggio 2004 - 31 dicembre 2004, se tali accordi fossero rimasti in vigore per il 2004.

Cipro, Malta e la Slovacchia ricevono autorizzazioni sulla base della loro quota di trasporto da e per la Svizzera, nonché della loro quota di transito attraverso la Svizzera, nel 2002.

Il resto delle autorizzazioni disponibili per i dieci nuovi Stati membri è ripartito proporzionalmente.

Autorizzazioni per "veicoli a vuoto"

Dato che la Comunità riceverà 5 500 autorizzazioni per "veicoli a vuoto", che corrispondono al 55% del numero di autorizzazioni per "veicoli a pieno carico", le autorizzazioni per "veicoli a vuoto" saranno ripartite in questa proporzione."
